



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

PARTE SPECIALE R

REATI TRIBUTARI



Parte speciale R

REATI TRIBUTARI

La “parte speciale R” è dedicata alla trattazione dei reati tributari, così come individuati nell’art. 25 *quinquiesdecies* del d.lgs. n. 231 del 2001.

Di seguito viene riportato l’elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalle suddette disposizioni, le modalità attraverso le quali queste fattispecie criminose possono essere compiute nonché le “macro aree” sensibili, i ruoli aziendali coinvolti e i “protocolli di prevenzione” attuati all’interno della Società. Infine, vengono riportati anche i c.d. “processi strumentali”, i “principi generali di comportamento” e i “compiti dell’Organismo di Vigilanza.

Ai fini del presente documento si considera Protocollo di prevenzione “una specifica connotazione di una variabile organizzativa, secondo cui è progettata l’attività sensibile o che agisce sugli output della stessa, con l’effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto un reato del catalogo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001”.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000)

Testo della norma

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Autore del reato

Il reato in esame consiste in un reato proprio, che può essere commesso unicamente da un soggetto inquadrabile come contribuente ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. Nel caso specifico di illecito commesso all’interno dell’ente, qualificabile quale contribuente soggetto a imposizione, il reato può essere realizzato solamente dall’amministratore, dal liquidatore o dal legale rappresentante dell’ente stesso.

Descrizione

Ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 74/2000, è punito colui che, “al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni



Gas Intensive

Società Consortile S.c.ar.l.

relative a dette imposte elementi passivi fittizi”.

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame coincide con l’interesse dell’Erario alla percezione dei tributi. Al precipuo fine di rafforzare la protezione di tale bene giuridico, il legislatore ha costruito la fattispecie come reato di pericolo, così anticipando la soglia di rilevanza penale al momento della commissione della condotta pericolosa tipica, senza che da essa scaturisca necessariamente un concreto evento dannoso¹.

Si tratta di reato commissivo di mera condotta, avente natura istantanea, che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione fiscale, ovvero quando i documenti sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Su questo sfondo, oggi, anche la mera predisposizione e la registrazione dei documenti attestanti le operazioni inesistenti, a prescindere dalla successiva indicazione nella dichiarazione, sono condotte che possono integrare l’illecito.

Ai fini della punibilità, peraltro, non è necessario che il contribuente abbia conseguito un’evasione dell’imposta, ma è sufficiente che la dichiarazione sia falsa, perché fondata su documenti privi di fondamento sostanziale, emessi al solo fine di consentire ad altri un abbassamento dell’imponibile. I documenti su cui la dichiarazione non veritiera si fonda attestano falsamente costi, spese o altre voci negative che mirano ad abbattere il reddito imponibile oppure l’IVA. In particolare, ai sensi dell’art. 1, lett. a), d.lgs. 74/2000, “per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti s’intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”. Si precisa che tra “gli altri documenti” la giurisprudenza ha ricondotto i prospetti paga dei dipendenti, le note di credito e di addebito correttive di fatture, i documenti di trasporto (ddt) che legittimano la fatturazione differita ex art. 21, c. 4, D.P.R. n. 633/1972, le bollette doganali, i contratti aventi ad oggetto la compravendita di azioni o quote o i contratti di borsa in genere.

Le operazioni inesistenti possono riferirsi a una inesistenza oggettiva o soggettiva.

Nel primo caso vanno comprese le seguenti ipotesi:

- inesistenza assoluta dell’operazione (mai realmente posta in essere);
- inesistenza oggettiva relativa all’operazione (posta in essere per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura);
- sovrapproduzione qualitativa (attestante cessioni di beni o la prestazione di servizi per un prezzo maggiore a quello reale);

Diversamente, l’inesistenza soggettiva concerne operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi e si realizza mediante intestazione fittizia della fattura o del documento. In questo caso l’operazione compiuta è oggettivamente reale, ma il rapporto intersoggettivo che appare dalla stessa è inesistente. L’occultamento rileva quando riguarda il destinatario della fattura, l’unico che può essere riconosciuto soggetto attivo del reato, in quanto interessato a far emergere elementi passivi fittizi.

Per quanto concerne il contributo psicologico richiesto dal legislatore al fine di riconoscere integrata la fattispecie, la norma prevede la sussistenza del dolo specifico. Precisamente, la condotta summenzionata deve essere posta in essere al precipuo fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Da ultimo, si segnala che è punibile a titolo di concorrente nel reato colui che – pur estraneo e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta – abbia, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all’amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia.

¹ Cfr. Cass. Pen., SS.UU., 19 gennaio 2011, n. 1235.



Gas Intensive

Società Consortile S.c.ar.l.

Esemplificazioni

- La Società presenta dichiarazione ai fini IVA sulla base di fatture oggettivamente false, il cui importo complessivo sia stato aumentato al fine di accrescere il valore di imposta deducibile;
- La Società utilizza fatture di nolo a caldo o a freddo a “copertura” di transazioni che sottendono in realtà altri rapporti (es. intermediazioni fittizia di manodopera);
- La Società si avvale di illecita intermediazione di manodopera, celata attraverso un fittizio contratto di appalto, al quale si riferiscono fatture oggettivamente false, poiché non rispondenti al reale rapporto instaurato tra le parti.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000)

Testo della norma

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: 8 a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Autore del reato

Il reato in esame consiste in un reato proprio, che può essere commesso unicamente da un soggetto inquadrabile come contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. Nel caso specifico di illecito commesso all'interno dell'ente, qualificabile quale contribuente soggetto a imposizione, il reato può essere realizzato solamente dall'amministratore, dal liquidatore o dal legale rappresentante dell'ente stesso.

Descrizione

La condotta tipica fraudolenta deve articolarsi in una delle tre diverse modalità attuative: le operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente; l'utilizzo di documenti falsi; l'utilizzo di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Tale diverse modalità sono equipollenti e alternative.

Il riferimento al compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente sottende a quelle operazioni apparenti, poste in essere senza la volontà di realizzarle effettivamente ovvero che siano riferite a soggetti fittiziamente interposti.

Per simulazione oggettiva si intende l'operazione posta in essere con la volontà di non realizzarla in tutto o



Gas Intensive

Società Consortile S.c.ar.l.

in parte; per simulazione soggettiva si intende, invece, l'operazione riferite a soggetti fittiziamente interposti. Quanto alla condotta di avvalersi di documenti falsi, si evidenzia che essa impone che tali documenti siano detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Il rapporto di riserva nei confronti dell'art. 2, parrebbe indurre a ritenere che a venire qui in rilievo siano le falsificazioni materiali del documento – rientrando la falsificazione ideologica nell'alveo dell'art. 2 –, da intendersi vuoi quale modifica non consentita effettuata *ex post* a seguito della formazione di un documento originale e genuino, vuoi quale vera e propria "contraffazione", ovvero creazione *ex novo* non autorizzata da chi compare come apparente autore del documento stesso.

L'anzidetta considerazione parrebbe trovare applicazione nella ipotesi della indicazione nella dichiarazione di elementi passivi fittizi – situazione rispetto alla quale art. 2 e art. 3 d.lgs. n. 74/2000 potrebbe essere entrambe astrattamente applicabili –, ma non per la situazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale. In questa circostanza, il falso materiale e il falso ideologico finalizzato alla sottomanifestazione di componenti positivi di reddito, possono trovare la propria disciplina nell'art. 3.

Quanto infine alla terza declinazione della condotta – gli "altri mezzi fraudolenti" – si ha a mente quelle condotte artificiose attive nonché quelle passive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico che determinino una falsa rappresentazione della realtà.

In ogni caso, la disposizione richiede che gli "altri mezzi fraudolenti" utilizzati dal contribuente siano idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Per quanto concerne il contributo psicologico richiesto dal legislatore al fine di riconoscere integrata la fattispecie, la norma prevede la sussistenza del dolo specifico. Precisamente, la condotta summenzionata deve essere posta in essere al precipuo fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Esemplificazioni

- La Società pone in essere operazioni di sotto-manifestazione dei ricavi (es. sotto-fatturazione, vendite in nero), avvalendosi di conti correnti *ad hoc* presso stati esteri, intesti allo stesso contribuente, ovvero a compiacenti prestanome;
- La Società pone in essere operazioni avvalendosi dell'interposizione fittizia di soggetti esteri, in modo da abbattere il carico fiscale previsto in condizioni normali.
- La Società pone in essere atti di compravendita di immobili indicando nei relativi atti di vendita valori dei beni inferiori rispetto a quelli effettivi, così come emergenti dalle transazioni intercorse, ovvero dai contratti preliminari di compravendita, tuttavia non registrati.

Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000)

Testo della norma

E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di piu' fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Autore del reato

A differenza di altre previsioni contenute nel d.lgs. n. 74/2000, l'art. 8 delinea un reato comune.



Gas Intensive

Società Consortile S.c.ar.l.

Descrizione

La norma sanziona la condotta di “emissione” o “rilascio” di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti.

Si tratta di condotte alternative, distinte in base alla tipologia di documento che costituisce l’oggetto materiale della condotta, ma accomunate dalla fuoriuscita dello stesso dalla disponibilità dell’emittente.

In ogni caso, il documento deve attestare falsamente operazioni in realtà inesistenti.

La condotta tipica allude, in via esclusiva, ad una falsità ideologica che può riguardare tanto il pianto oggettivo, quanto quello soggettivo del rapporto.

Per l’integrazione del delitto è sufficiente anche l’emissione di una sola fattura.

Il reato in esame è punito a titolo di dolo specifico, agendo l’autore al «fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto».

A riguardo, vale la pena ricordare che, è compatibile con la configurabilità del reato la sussistenza, in capo all’emittente, di un interesse concorrente con quello dell’altrui evasione.

Esemplificazioni

- La Società emette fatture di nolo a caldo o a freddo a “copertura” di transazioni che sottendono in realtà altri rapporti (es. intermediazioni fittizia di manodopera);
- La Società emette fatture recanti importi superiori a quelli effettive a “copertura” di altre transazioni che sottendono altri rapporti;
- La Società emette fatture soggettivamente inesistenti, poiché rivolte a un soggetto differente da quello che ha svolto la prestazione richiesta, consentendo a quest’ultimo di evadere le imposte.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000)

Testo della norma

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Autore del reato

La norma appare indirizzata ai soggetti obbligati alla conservazione delle scritture contabili, tuttavia trattasi di reato comune.

Descrizione

L’oggetto materiale della condotta sono le scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

La locuzione ha notevole forza espansiva considerato che l’obbligatorietà della conservazione si estende al di là della normativa tributaria. Ad esempio, si considerano comprese nel fuoco della fattispecie anche il libro giornale e il libro degli inventari, o anche le scritture richieste dalla natura e dimensione dell’impresa (art. 2214 c.c.).

La distruzione non deve necessariamente consistere nell’obliterazione naturalistica del documento, ma può semplicemente consistere in cancellazioni o abrasioni di certe parti del documento rilevanti per accertare il volume d’affari.



Gas Intensive

Società Consortile S.c.ar.l.

L'occultamento consiste invece nella temporanea o indefinita indisponibilità della documentazione da parte degli organi accertatori. In termini più concreti, occorre che i documenti vengano materialmente nascosti o posti in un luogo diverso da quello preposto a conservarli o che se ne rifiuti semplicemente l'esibizione.

L'occultamento o la distruzione devono essere effettuati in modo che non sia possibile ricostruire redditi o volumi d'affari.

La condotta parrebbe essere connotata da dolo specifico, ovvero finalizzata ad «evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire a terzi l'evasione.

Esemplificazioni

- La Società rifiuta di esibire, occultandoli, documenti rilevanti ai fini della determinazione del reddito all'amministrazione fiscale in sede di controlli, accampando false spiegazioni circa l'impossibilità di rinvenire il documento stesso;
- La Società distrugge i contratti preliminari di compravendita di immobili recanti i reali valori delle transazioni intercorse, riportati invece in maniera fittizia sugli altri di compravendita, in modo da abbatte il relativo carico fiscale;
- La Società dichiara falsamente alla amministrazione fiscale l'intervenuta distruzione della contabilità, al fine di evitare l'accertamento del reddito effettivamente sviluppato.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000)

Testo della norma

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Autore del reato

Il richiamo in ambedue i commi della parola "chiunque" non deve trarre in inganno: si tratta, infatti, non di un reato "comune" ma di un reato proprio in quanto i potenziali soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente coloro i quali siano già qualificati come debitori d'imposta

Descrizione

La condotta può consistere:

- 1) nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1);
- 2) nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2).

La condotta materiale di cui al primo comma, rappresentata dall'attività fraudolenta, da un lato non richiede



Gas Intensive

Società Consortile S.c.ar.l.

che l'amministrazione tributaria abbia già compiuto un'attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo e, dall'altro, non richiede l'evento, ossia la sussistenza di una procedura di riscossione in atto e la effettiva vanificazione.

La condotta di cui al primo comma, dunque, richiede soltanto la preesistenza del debito tributario al cui inadempimento è finalizzata la condotta fraudolenta.

Le condotte tipizzate al primo comma hanno contenuto esclusivamente commissivo.

Per simulazione si intende l'apparenza contrattuale creata intenzionalmente dalle parti allorchè le stesse, al momento della stipula del contratto, si accordano affinché esso non corrisponda alla realtà del loro rapporto.

È assoluta quando la volontà delle parti è quella di non costituire alcun rapporto contrattuale; è relativa quando le parti effettivamente concludono un contratto che tuttavia è diverso da quello apparente.

Sono rilevanti sia la simulazione oggettiva, concernente la causa negoziale o il corrispettivo, sia la simulazione soggettiva, concernente l'identità di una delle parti (interposizione fittizia di persona).

L'espressione atti fraudolenti ha un significato assai elastico, tale da includere ogni atto giuridico o materiale, connotato da frode, idoneo a rendere inefficace la riscossione coattiva. Anche i meri comportamenti materiali – ad esempio, l'occultamento dei beni – possono ricadere nel fuoco della fattispecie.

La condotta può avere ad oggetto i propri od altrui beni, comprendo tale ultima nozione la casistica di chi agisce come rappresentante della persona giuridica contribuente.

Quanto alla fattispecie di cui al secondo comma, si evidenzia che si tratta di uno strumento che mira a proteggere gli interessi erariali nell'ambito della procedura di transazione fiscale di cui all'art. 182 *ter* L.F.

Presupposto della condotta è dunque che sia avvenuta l'instaurazione di una procedura di transazione fiscale.

La condotta tipica allude al concetto di falsità ideologica, consistendo nell'indicazione nell'ambito della documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, o elementi passivi fittizi.

Entrambe la fattispecie sono connotate da dolo specifico, in quanto illuminate dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

Esemplificazioni

- La Società simula atti di compravendita con soggetti collegati, attribuendo ad essi formalmente la proprietà de beni, ma mantenendone in realtà la piena disponibilità, per evitare che su detti beni possano intervenire procedure di riscossione coattiva;
- La Società contribuente pone in essere atti fraudolenti attraverso una serie di complesse operazioni societarie, consiste in cessione di rami di azienda, scissione, conferimento di immobili, dissimulate attraverso un apparente scopo di ristrutturazione aziendale, ma in realtà prive di effettiva sostanza in quanto non accompagnate da transazioni economiche a fronte della fuoriuscita di beni dal patrimonio aziendale;
- La Società contribuente in sede di transazione fiscale rappresenta all'amministrazione fiscale elementi passivi fittizi consistenti in falsi contratti formalmente attestanti obbligazioni in realtà mai contratte dalla società, al fine di simulare debiti per abbassare l'importo dovuto.



Gas Intensive

Società Consortile S.c.ar.l.

1. Le “macro aree” di attività sensibili in relazione ai reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies*, D. Lgs. 231/01): elencazione.

Con riferimento agli illeciti sopra elencati, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- Gestione degli aspetti fiscali
- Contabilità e bilancio
- Fatturazione passiva e pagamenti
- Fatturazione attiva e incassi
- Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria

2. Le “macro aree” di attività sensibili, i ruoli aziendali coinvolti, i reati prospettabili e i protocolli preventivi adottati dalla Società.

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Gas Intensive S.C. a R.L., delle “macro aree” di attività sensibili, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati tributari.

Nell'ambito di ciascuna “macro area”, sono state poi talvolta individuate ulteriori attività “sensibili”, ovvero altre specifiche attività al cui espletamento è connesso un ulteriore rischio di commissione dei reati in considerazione della loro natura. Sono stati, inoltre, identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati qui considerati.

Sono stati individuati, altresì, i “protocolli preventivi” predisposti dall'Ente al fine di evitare che tali reati possano essere compiuti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa; tali protocolli possono essere “PROTOCOLLI PREVENTIVI DI SISTEMA” o “PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIFICI”, a seconda che riguardino, i primi, ad esempio, l'organizzazione della Società o la formazione del personale, ed i secondi, la previsione di procedure aziendali specifiche.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.



Gas Intensive

Società Consortile S.c.ar.l.

1) GESTIONE DEGLI ASPETTI FISCALI

ruoli aziendali coinvolti

Presidente
Amministratori
Procuratore esterno
consulente esterno ("Hirtos s.r.l.")
Ufficio amministrazione
Responsabile Operativo
Assistente Responsabile Operativo

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Gestione degli adempimenti fiscali
- Art. 2 d.lgs. 74/2000;
 - Art. 3 d.lgs. 74/2000;
 - Art. 8 d.lgs. 74/2000;
 - Art. 10 d.lgs. 74/2000;
 - Art. 11 d.lgs. 74/2000.

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. la società ha esternalizzato integralmente le funzioni amministrative (contabilità, bilancio e fatturazione) presso un consulente esterno;
2. chiara identificazione dei soggetti deputati alla gestione degli aspetti fiscali (consulente esterno);
3. per la gestione degli aspetti fiscali e finanziari l'Ente si ispira a criteri di prudenza e di rischio limitato nella scelta delle operazioni;
4. l'Ente, anche tramite il costante ricorso al consulente esterno, si impegna a garantire una conformità totale a tutte le leggi e a tutte le regole in campo fiscale;
5. divieto assoluto di adottare schemi o piani finanziari finalizzati all'elusione fiscale;
6. per la gestione degli aspetti fiscali, l'Ente utilizza un sistema gestionale che consente sia l'archiviazione, sia la gestione di tutta la contabilità;
7. il trattamento a fini IVA delle transazioni di acquisto e vendita di beni e servizi è individuato: a) da codici IVA, in termini di aliquota dell'imposta da applicare al bene/servizio; b) dalla tipologia di attività in cui ricade la transazione; c) dal registro IVA su cui effettuare la registrazione;
8. i codici IVA sono valorizzati a sistema automaticamente;
9. il consulente esterno (a seconda del volume d'affari dell'Ente):
 - a. stampa i registri IVA;
 - b. effettua i controlli di coerenza tra registri IVA e la contabilità generale;
 - c. predispone la documentazione (modello f24) per il pagamento dell'IVA ed effettua la trasmissione elettronica del Modello f24 all'Agenzia delle Entrate. Una volta verificato l'addebito, questo viene registrato in contabilità generale;



Gas Intensive

Società Consortile S.c.ar.l.

10. il consulente esterno gestisce sul sistema informatico di contabilità i registri IVA a supporto della gestione dell'IVA;
11. per ciò che concerne le ritenute fiscali, mensilmente, il consulente esterno:
 - a. verifica la coerenza tra la contabilità generale e le ritenute maturate;
 - b. predispone il modello f24, prima di procedere al pagamento e alla trasmissione elettronica dello stesso all'Agenzia delle Entrate;
 - c. registra l'avvenuto pagamento in contabilità generale;
12. con riferimento ai redditi di impresa, il consulente esterno determina la base imponibile IRES, al fine della stima delle imposte da inscrivere in bilancio. Il consulente esterno, in particolare, effettua l'analisi dei costi promiscui. Dopo avere determinato la base imponibile, che riceve l'avallo anche dal Collegio sindacale, il consulente esterno:
 - a. determina l'ammontare delle imposte da imputare a conto economico;
 - b. effettua le relative scritture in contabilità generale;
 - c. predispone il Modello UNICO;
 - d. determina il versamento del saldo e determina l'acconto da versare per l'esercizio successivo;
 - e. effettua la trasmissione telematica degli f24, con conseguente addebito automatico in banca;
 - f. predispone le rilevazioni contabili relative ai pagamenti;
13. il consulente esterno determina la base imponibile a fini IRAP ed effettua le necessarie integrazioni/rettifiche a tale imponibile. Successivamente viene applicata l'aliquota alle diverse basi imponibili e vengono determinati gli importi da corrispondere mensilmente;
14. il consulente esterno provvede a rilasciare ai professionisti e ai collaboratori la certificazione attestante l'ammontare complessivo del compenso corrisposto, l'ammontare delle ritenute operate e delle detrazioni di imposta effettuate, nonché i contributi previdenziali trattenuti e versati. Analoga dichiarazione, denominata CUD, viene rilasciata ai lavoratori dipendenti. La predisposizione di tale documentazione viene effettuata verificando e confrontando le registrazioni di contabilità;
15. nel rispetto dei termini previsti, il consulente esterno predispone, sulla base dei modelli f24 versati a fronte delle ritenute effettuate nel corso dell'anno, delle riconciliazioni di contabilità, delle certificazioni predisposte per i redditi di lavoratori autonomi e dipendenti, nonché dei riepiloghi contabili delle ritenute effettuate:
 - a. il modello 770 semplificato per i lavoratori autonomi, collaboratori, dipendenti;
 - b. il modello 770 ordinario per i contributi e i versamenti delle ritenute;
16. il consulente esterno trasmette le suddette dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate e provvede ad archivarle, allegando al stampa che attesta la trasmissione telematica;
17. in presenza di valutazioni tributarie controverse, l'Ente provvede a effettuare accantonamenti in bilancio alla voce "Fondo Rischi", che vengono valutati nella loro congruità dal consulente esterno e dal Sindaco Unico.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



Gas Intensive

Società Consortile S.c.ar.l.

2) CONTABILITÀ E BILANCIO

ruoli aziendali coinvolti

Presidente
Amministratore delegato
Responsabile Operativo
Consulente esterno addetto alla verifica e tenuta della contabilità

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili:

- a) Registrazione di contabilità in generale:
- b) Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate e delle altre operazioni di chiusura del bilancio
- c) Registrazione Elaborazione del prospetto di bilancio da sottoporre ad approvazione
 - Art. 2 d.lgs. 74/2000;
 - Art. 3 d.lgs. 74/2000;
 - Art. 8 d.lgs. 74/2000;
 - Art. 10 d.lgs. 74/2000;
 - Art. 11 d.lgs. 74/2000.

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. La società ha esternalizzato integralmente le funzioni amministrative (contabilità, bilancio e fatturazione) presso un consulente esterno, il quale procede anche alla tenuta della contabilità e all'effettuazione delle registrazioni contabili;
2. tutte le registrazioni di contabilità generale sono sottoposte ad un adeguato processo approvativo da parte dei responsabili (Responsabile Operativo, Presidente; Amministratore delegato). Inoltre, è presente il controllo da parte del sindaco unico;
3. il bilancio viene redatto dal consulente esterno, approvato da adeguati livelli gerarchici e, successivamente, sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico
Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari
Sistema di deleghe
Informazione e formazione specifica del personale
Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi
Sistema disciplinare



Gas Intensive

Società Consortile S.c.ar.l.

Documento programmatico di sicurezza
Clausola 231/01 nei contratti con i terzi
Gestione delle risorse finanziarie
Tracciabilità/archiviazione
Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio
Manuale della sicurezza informatica
Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori
Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

3) FATTURAZIONE PASSIVA E PAGAMENTI

ruoli aziendali coinvolti

Presidente
A.D.
Responsabile operativo
Consulenti fiscale esterno

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

a) Gestione degli incassi e dei pagamenti (compresi i pagamenti correlati al personale)

- Art. 2 d.lgs. 74/2000;
- Art. 3 d.lgs. 74/2000;
- Art. 8 d.lgs. 74/2000;
- Art. 10 d.lgs. 74/2000;
- Art. 11 d.lgs. 74/2000.

b) Verifica della regolarità dei pagamenti (coincidenza tra destinatari e ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni)

- Art. 2 d.lgs. 74/2000;
- Art. 3 d.lgs. 74/2000;
- Art. 8 d.lgs. 74/2000;
- Art. 10 d.lgs. 74/2000;
- Art. 11 d.lgs. 74/2000.

c) Liquidazione delle fatture

- Art. 2 d.lgs. 74/2000;
- Art. 3 d.lgs. 74/2000;
- Art. 8 d.lgs. 74/2000;
- Art. 10 d.lgs. 74/2000;
- Art. 11 d.lgs. 74/2000.

d) Monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza

- Art. 2 d.lgs. 74/2000;
- Art. 3 d.lgs. 74/2000;



Gas Intensive

Società Consortile S.c.ar.l.

- Art. 8 d.lgs. 74/2000;
- Art. 10 d.lgs. 74/2000;
- Art. 11 d.lgs. 74/2000.

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. La società ha esternalizzato integralmente le funzioni amministrative (contabilità, bilancio e fatturazione) presso un consulente esterno, il quale procede anche alla tenuta della contabilità e all'effettuazione delle registrazioni contabili;
2. I pagamenti sono predisposti del Responsabile Operativo, Amministratori e Presidente, a seconda dell'ammontare della spesa;
3. La procedura telematica di pagamento richiede una prima password dell'operatore e una successiva password dispositiva. La procedura si chiude sostanzialmente con l'inserimento di due password. I pagamenti vengono tutti effettuati mediante home banking;
4. Analoga procedura per il pagamento degli stipendi: l'elaborazione delle paghe è affidata all'esterno; il file elaborato relativo ai cedolini degli stipendi viene inviato in amministrazione ove viene controllato per il pagamento; anche qui il sistema si basa sull'utilizzo di due password, una per l'operatore che predispose il file relativo ai pagamenti, l'altra per l'autorizzazione al pagamento.
5. Specifici controlli periodici manuali dei mastrini sono previsti al fine di impedire la duplice registrazione di una stessa fattura (Consulente esterno).
6. Controlli periodici sull'accuratezza, completezza ed esistenza della documentazione a supporto della fattura (es. ordine, contratto, incarico ecc.) (Consulente esterno).
7. Gli incassi dei crediti per i clienti in fornitura sono abbinati automaticamente con le partite contabili sul sistema contabile gestito con l'applicativo informatico; le partite non abbinate vengono indagate e riconciliate.
8. Viene effettuata la verifica contabile periodica dei pagamenti.
9. Obbligo di procedere, di regola, al pagamento e all'incasso unicamente tramite i conti correnti della società, anche in caso di compensazioni finanziarie per la parte eccedente;
10. La Società potrà adottare il mezzo di pagamento della compensazione finanziaria – nel rispetto della normativa vigente – solo ed esclusivamente nei confronti del proprio diretto creditore o debitore, e quindi senza l'intermediazione di soggetti terzi, avendo cura di documentare debitamente l'operazione, a mezzo di scambio di lettere;
11. Non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito ecc.) per importi complessivamente superiori a euro 1000;
12. Mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a euro 1000 (Consulente fiscale).
13. La società può utilizzare lo strumento del bancomat e/o carta di credito quale mezzo di pagamento unicamente previa autorizzazione, di volta in volta, dell'A.D.
14. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti della P.A. ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare



Gas Intensive

Società Consortile S.c.ar.l.

Documento programmatico di sicurezza
Clausola 231/01 nei contratti con i terzi
Gestione delle risorse finanziarie
Tracciabilità/archiviazione
Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio
Manuale della sicurezza informatica
Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori
Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

4) FATTURAZIONE ATTIVA E INCASSI

ruoli aziendali coinvolti

Presidente
A.D.
Responsabile operativo
Consulenti fiscale esterno

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

a) Emissione, contabilizzazione e archiviazione delle fatture attive e delle note di credito

- *Art. 2 d.lgs. 74/2000;*
- *Art. 3 d.lgs. 74/2000;*
- *Art. 8 d.lgs. 74/2000;*
- *Art. 10 d.lgs. 74/2000;*
- *Art. 11 d.lgs. 74/2000.*

b) Controlli sulla regolarità delle fatture attive

- *Art. 2 d.lgs. 74/2000;*
- *Art. 3 d.lgs. 74/2000;*
- *Art. 8 d.lgs. 74/2000;*
- *Art. 10 d.lgs. 74/2000;*
- *Art. 11 d.lgs. 74/2000.*

c) Anagrafica clienti

- *Art. 2 d.lgs. 74/2000;*
- *Art. 3 d.lgs. 74/2000;*
- *Art. 8 d.lgs. 74/2000;*
- *Art. 10 d.lgs. 74/2000;*
- *Art. 11 d.lgs. 74/2000.*

d) Incassi

- *Art. 2 d.lgs. 74/2000;*
- *Art. 3 d.lgs. 74/2000;*
- *Art. 8 d.lgs. 74/2000;*
- *Art. 10 d.lgs. 74/2000;*
- *Art. 11 d.lgs. 74/2000.*



Gas Intensive

Società Consortile S.c.ar.l.

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. La società ha esternalizzato integralmente le funzioni amministrative (contabilità, bilancio e fatturazione) presso un consulente esterno, il quale procede anche alla tenuta della contabilità e all'effettuazione delle registrazioni contabili;
2. il sistema di fatturazione è informatizzato e provvede al calcolo e all'emissione delle fatture mediante un sistema automatizzato e gestito all'interno di vari sistemi informatici;
3. i sistemi di fatturazione sopra richiamati permettono di emettere fatture a scadenza;
4. i crediti vengono ceduti a società di factoring che a seconda della richiesta del Consorzio, possono anticipare il credito;
5. gli incassi dei crediti sono abbinati automaticamente con le partite contabili sul sistema contabile gestito con l'applicativo informatico; le partite non abbinate vengono indagate e riconciliate;
6. effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tenere conto della sede legale della società controparte (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
7. non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito ecc.) per importi complessivamente superiori a euro 1000;
8. mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a euro 1000;
9. obbligo di procedere all'incasso unicamente tramite i conti correnti della società, anche in caso di compensazioni finanziarie per la parte eccedente;
10. la Società potrà adottare il mezzo di pagamento della compensazione finanziaria - nel rispetto della normativa vigente - solo ed esclusivamente nei confronti del proprio diretto creditore, e quindi senza l'intermediazione di soggetti terzi, avendo cura di documentare debitamente l'operazione, a mezzo di scambio di lettere;
11. obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti della P.A. ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica



Gas Intensive

Società Consortile S.c.ar.l.

Clausola I. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori
Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



5) GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

ruoli aziendali coinvolti

Presidente
A.D.
Responsabile Operativo
Consulente esterno

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette ed indirette, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni
- Art. 2 d.lgs. 74/2000;
 - Art. 3 d.lgs. 74/2000;
 - Art. 8 d.lgs. 74/2000;
 - Art. 10 d.lgs. 74/2000;
 - Art. 11 d.lgs. 74/2000.
- b) Rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscale
- Art. 2 d.lgs. 74/2000;
 - Art. 3 d.lgs. 74/2000;
 - Art. 8 d.lgs. 74/2000;
 - Art. 10 d.lgs. 74/2000;
 - Art. 11 d.lgs. 74/2000.

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. formalizzazione dei rapporti intercorsi con la PA, in particolare in sede di verifiche ispettive;
2. monitoraggio dell'evoluzione del piano normativo di riferimento, effettuato con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale;
3. controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto;
4. monitoraggio costante attraverso uno scadenziario degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
5. reporting formalizzato e periodico al revisore dei conti circa i rischi sui contenziosi attualmente in corso;
6. inserimento nel contratto con le società esterne che supportano l'azienda nell'espletamento degli adempimenti fiscali della clausola di rispetto del Codice Etico adottato dall'Ente, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etico.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico
Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari



Gas Intensive

Società Consortile S.c.ar.l.

Sistema di deleghe
Informazione e formazione specifica del personale
Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi
Sistema disciplinare
Documento programmatico di sicurezza
Clausola 231/01 nei contratti con i terzi
Gestione delle risorse finanziarie
Tracciabilità/archiviazione
Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio
Manuale della sicurezza informatica
Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori
Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



Gas Intensive

Società Consortile S.c.ar.l.

3. I “processi strumentali” relativi ai reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto)

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle attività “a rischio reato”, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Gas Intensive Società Consortile a r.l., i processi considerati “strumentali”, ovvero quei processi c.d. “di supporto” alle attività che insistono sulle aree “a rischio reato”. Nelle aree di rischio collegate ai reati di cui all'art. 25 *quinquiesdecies* del decreto, per “processi strumentali”, intendiamo quei processi – diversi ovviamente dai protocolli preventivi specifici previsti per ogni singola area di rischio – che in “vari modi” possono combinarsi con esse.

Nell'ambito di ciascuna attività “strumentale”, sono stati, inoltre, individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività c.d. “sensibili”. Sono stati, infine, individuati i principali protocolli preventivi che insistono su ciascuna area “strumentale”.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

Con riferimento agli illeciti sopra elencati, i “processi strumentali” collegati alle “macro aree” sensibili ritenute più specificamente a rischio risultano essere i seguenti:

- Gestione degli acquisti di beni e servizi
- Gestione dei contratti commerciali



1 GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

ruoli aziendali coinvolti

Presidente

A.D.

Responsabile Operativo

Consulente esterno in materia amministrativo/contabile

attività sensibili

- a) Selezione dei fornitori
- b) Scelta della controparte, definizione delle clausole contrattuali, stipula dei contratti
- c) Emissione degli ordini di acquisto
- d) Gestione delle importazioni/esportazioni
- e) Verifica delle prestazioni/beni acquistati

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. gestione centralizzata degli acquisti;
2. verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
3. coincidenza tra le caratteristiche del bene da acquistare individuate dal richiedente interno e le caratteristiche del bene realmente acquistato;
4. definizione dei criteri di scelta dei fornitori fondati su requisiti di carattere qualitativo e quantitativo;
5. richiesta al fornitore di una dichiarazione relativa ad eventuali rapporti in grado di generare conflitti di interesse con esponenti della P.A.;
6. necessario ricorso ai fornitori qualificati per ciascuna tipologia di acquisto;
7. evidenza documentale del processo di selezione del fornitore per acquisti superiori a determinati importi ;
8. monitoraggio periodico delle prestazioni e dei requisiti dei fornitori;
9. richiesta di preventivi per la selezione del fornitore per acquisti superiori a determinati importi;
10. approvazione degli ordini d'acquisto di servizi e beni in base a definiti livelli autorizzativi;
11. formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice etico adottato da Gas Intensive, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici;
12. predisposizione di controlli di riconciliazione contabile tra le somme pagate a fronte della merce ricevuta;
13. gestione contratti attraverso il sistema informatico e previa sottoposizione a un consulente legale;
14. evidenza documentale del processo di selezione dei fornitori ed approvazione da parte dell'adeguato livello gerarchico (in relazione all'importo dell'acquisto).



Gas Intensive

Società Consortile S.c.ar.l.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



Gas Intensive

Società Consortile S.c.ar.l.

2 GESTIONE DEI CONTRATTI COMMERCIALI

ruoli aziendali coinvolti

Presidente
A.D.
Responsabile Operativo
Consulente esterno in materia amministrativo/contabile

Processi strumentali

- a) Revisione dei contratti prima della stipula
- b) Formulazione di integrazioni/modifiche da apportare al contratto prima della stipula
- c) Approvazione dell'ultima versione del contratto

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. gestione dei contratti attraverso un sistema protocollare interno (A.D., Responsabile Operativo);
2. revisione dei contratti da stipulare, all'interno del suddetto sistema, da parte di diversi soggetti aziendali per approvazioni di diversa natura (tecnico-economica, legale, fiscale, ecc.) (A.D., Responsabile Operativo);
3. condivisione tra i vari soggetti coinvolti nel contratto dei commenti e delle proposte di modifica al testo contrattuale (A.D., Responsabile Operativo);
4. ogni modifica al contratto comporta un'analisi di fattibilità e conseguente riesame del contratto stesso. L'esito della revisione e la documentazione relativa alle modifiche contrattuali apportate, viene comunicato alle funzioni interne aziendali interessate per la realizzazione del servizio. Il contratto modificato, con l'eventuale documentazione allegata, è, previa approvazione dell'Amministratore Delegato, inviata al Cliente, agli utenti o agli Enti Finanziatori, secondo le modalità da questi previste.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico
Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari
Sistema di deleghe
Informazione e formazione specifica del personale
Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi
Sistema disciplinare
Documento programmatico di sicurezza
Clausola 231/01 nei contratti con i terzi
Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie
Tracciabilità/archiviazione
Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio
Manuale della sicurezza informatica
Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori



Gas Intensive

Società Consortile S.c.ar.l.

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

4. I principi generali di comportamento

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle “macro aree” di attività sensibili e nei “processi strumentali” sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal modello e, in particolare, dal codice etico di GAS INTENSIVE S.c.a.r.l..

In generale è fatto di divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle disposizioni contenute nel Codice etico;
- d) porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati tributari.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto sempre divieto in particolare di:

- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate, duplicare la fatturazione per una medesima prestazione, omettere l’emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
- riconoscere qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono che non sia stato accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie dietro la presentazione della documentazione di supporto;
- eseguire pagamenti o incassi in contanti per ammontare superiore a quelli consentiti dalla normativa;
- violare l’obbligo di identificazione delle controparti finanziarie;
- eseguire pagamenti a enti o società non identificate o non appartenenti all’organizzazione che ha fornito, o ceduto, i beni, o i titoli, le prestazioni e i servizi;
- effettuare introiti finanziari a fronte dell’emissione di strumenti finanziari (es. azioni, obbligazioni), senza avere compiutamente identificato la parte di provenienza;
- acquistare beni o servizi di natura anomala a prezzi e valori manifestamente irragionevoli;
- operare con strumenti finanziari particolarmente complessi o estranei allo scopo aziendale con clausole contrattuali altamente speculative, in assenza di opportune e rigorose deleghe e attraverso metodologie non idonee a mantenere adeguate tracce delle decisioni adottate;
- acquisire partecipazioni di maggioranza o rami di azienda non rispondenti agli interessi aziendali, sia perché l’attività risulta manifestamente estranea all’oggetto sociale, sia perché i debiti assunti con l’attività acquisita sono sproporzionati rispetto al reale valore dell’acquisizione;
- acquistare beni o servizi senza controllarne la provenienza.

Al fine di evitare i comportamenti connessi ai reati della presente parte speciale, occorre che siano rispettate le previsioni e le procedure che seguono:

- gestione degli aspetti fiscali mediante la collaborazione con professionisti esterni e l’utilizzo di un sistema gestionale che garantisca un chiaro monitoraggio dell’attività e una precisa segregazione di funzioni;



Gas Intensive

Società Consortile S.c.ar.l.

- verifica della regolarità della gestione IVA e della redazione dei relativi registri;
- verifica della corretta procedura di definizione della base imponibile ai fini del pagamento delle imposte sui redditi;
- corretta redazione, trasmissione e archiviazione della dichiarazione annuale sulle imposte dei redditi e sul valore aggiunto;
- verifica della regolarità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, con riferimento alla correttezza e veridicità del valore della prestazione indicato nel documento attestante il pagamento;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- verifiche periodiche sulla gestione contabile e sulla tesoreria.

5.1 compiti dell'Organismo di Vigilanza

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e denominato "Parte speciale B - regolamento dell'Organismo di Vigilanza", in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati di tributari, previsti dal D.lgs. n. 231/2001;
- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali e del Modello in ordine alla tenuta della contabilità e gestione degli aspetti fiscali;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi di flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore (in particolare, con riguardo al rispetto dei limiti stabiliti per i pagamenti, al rispetto dell'esercizio delle deleghe di spesa nei contratti di acquisto di beni/servizi), proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi *sub* responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività;
- verificare la correttezza della valutazione della congruità economica degli investimenti effettuati dai soggetti aziendali competenti o dai consulenti all'uopo nominati;
- verificare l'applicazione dei punti di controllo previsti nelle procedure riferibili alla prevenzione dei reati contro la P.A. e ai delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter*, 648 *ter.1* c.p., qualora inerenti le medesime attività "sensibili" o "strumentali" rilevanti ai fini della prevenzione dei reati tributari.